

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - Decreto dirigenziale n. 271 del 12 giugno 2009 – D.Lgs. 164/2000 - D.P.R. 327/2001 come modificato dai D. Lgs. 302/2002 e 330/2004 e dalla Legge. 244/2007 - Società SNAM RETE GAS S.p.A. - Costruzione metanodotto "Allacciamento ai Comuni di Falciano del Massico e Mondragone" - DN 100 (4" - 64 Bar). Istanza per il rilascio del Decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea di aree in agro dei Comuni di Falciano del Massico e Carinola (CE).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 27 aprile 2001 sono state attribuite al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche, dell' A.G.C. n. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000 ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000;
- l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati", alla quale struttura è affidata, tra l'altro, l'attività relativa alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- con la DGR n. 2119 del 31/12/2008 è stato rinnovato l'incarico di Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al Dr. Luciano Califano;
- con la delibera di Giunta Regionale n° 980 del 22/05/2009 è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale-Energy Management" del Settore 04-A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" al Dr. Fortunato Polizio;
- con Decreto Dirigenziale n° 2 del 19/01/2009 il Coordinatore dell'Area 12 "Sviluppo Economico" ha delegato a tutti i Dirigenti di Settore dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle rispettive competenza

VISTO

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 27/02/2009 con il quale è stata dichiarata di pubblica utilità, con materiale approvazione del progetto, nonché urgente ed indifferibile, la costruzione del metanodotto denominato "Allacciamento ai Comuni di Falciano del Massico e Mondragone (CE)" da realizzarsi nei Comuni di Falciano del Massico, Carinola e Mondragone (CE);
- l'art. 2 del suddetto provvedimento, che assegna il termine di 12 mesi e 5 anni rispettivamente per l'inizio dei lavori, il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti ablativi;

ACQUISITA

- la nota DI- SOCC/AM/340 del 12/03/2009, pervenuta in questo Ufficio in data 31/03/2009 e protocollata col n. 0281261, con la quale la società SNAM Rete Gas S.p.A. ha chiesto l'emissione del decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea sulle aree di proprietà privata, site nei Comuni di Falciano del Massico, Carinola e Mondragone (CE), necessarie alla realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento ai Comuni di Falciano del Massico e Mondragone";

VISTI

- i Decreti Dirigenziali del Settore C.T.R. n. 924 del 28/04/2009 e n. 1147 del 28/05/2009 con i quali questo Ufficio veniva delegato all'adozione degli atti inerenti la procedura ablativa relativa all'immobile occorrente alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto;

DATO ATTO

- che sono stati inviati da questo Settore gli avvisi di avvio del procedimento di asservimento ed occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione del metanodotto di che trattasi;
- che ai ricorsi e alle opposizioni dei coniugi Bertone Vincenzo e Ricciardone Filomena, proprietari degli immobili siti nel Comune di Carinola (CE) ed identificati nel NCT al **foglio 51, particelle 5005- 13**, pervenute a questa Amministrazione, sono state inviate puntuali controdeduzioni;
- che ai proprietari degli immobili interessati sono state inviate le comunicazioni di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 come modificato;
- che il progetto è stato redatto nel rispetto del D.M. 17/04/2008 e che i criteri adottati nella progettazione sono quelli dettati dall'esigenza di arrecare il minor danno possibile alle proprietà private, compatibilmente con le ragioni di sicurezza e stabilità dell'opera;

CONSIDERATO

- che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza in quanto ulteriori ritardi nella realizzazione dell'opera, dichiarata di pubblico interesse ai sensi del citato D.Lgs 164/2000, non solo comporterebbero danni ancora più gravi ai "clienti finali" (ossia ai comuni di Falciano del Massico e Mondragone), ma tarderebbero ad assicurare agli utenti dei citati comuni un servizio di cui necessitano;
- che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 330/2004, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione dell'art. 20, il decreto definitivo di asservimento ed occupazione temporanea può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione dell'indennità provvisoria, senza particolari indagini o formalità;
- che, ai sensi dell'art. 52 octies del citato D.P.R. 327/2001 come modificato, il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone, oltre alla costituzione del diritto di servitù, anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l'ammontare delle relative indennità;
- che l'asservimento de quo è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è stata effettuata, dai funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 327/2001 e riguarda sia l'occupazione temporanea che la servitù della fascia di terreno de quo;

VISTO

- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164;
- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004 e dalla L. 244/2007;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Metanodotti di Interesse Regionale" del Servizio 03 del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" e delle risultanze degli atti richiamati nelle

premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Art. 1 Per la realizzazione del gasdotto di cui in premessa è disposto in favore della società SNAM RETE GAS, con sede legale in S. Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara n. 7 ed Uffici in Napoli – via G. Ferraris n. 40/F, l'asservimento e l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata siti in agro dei Comuni di **Falciano del Massico, Carinola e Mondragone (CE)**, descritti ed identificati nel piano particellare grafico e descrittivo, che del presente provvedimento è parte integrante.

L'estensione e le modalità di esercizio della imponenda servitù dovranno essere le seguenti:

a) lo scavo ed il conseguente interrimento dovranno essere della profondità di metri 1,00 circa, misurata al momento della posa di una tubazione trasportante idrocarburi nonché dei cavi accessori per reti tecnologiche;

b) dovranno essere installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori e costruite eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza;

c) la costruzione di accessori fuori terra, con i relativi accessi, costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di 3,00 metri, sono da realizzarsi e mantenersi a cura del soggetto proponente e come evidenziati nel piano particolareggiato d'esecuzione;

d) il proprietario del fondo, o chi per lui, non potrà costruire opere di qualsiasi genere, ivi comprese fognature e canalizzazioni chiuse, ad una distanza inferiore a metri 11,50 dall'asse della tubazione ed è obbligato a mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni erbacee ed arboree, purché non comportino scavi di profondità incompatibile con quella di posa della tubazione;

e) il proprietario dell'immobile, o chi per lui, non potrà rimuovere le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, che sono e resteranno di proprietà della società SNAM RETEGAS S.p.A., la quale, pertanto, avrà anche la facoltà di rinnovarle, potenziarle o rimuoverle;

f) la società SNAM RETE GAS S.p.A. avrà libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni e recuperi ed è autorizzata, altresì, anche mediante le sue imprese appaltatrici, ad occupare per tutto il tempo occorrente le aree necessarie all'esecuzione dei lavori;

g) la società SNAM RETE GAS è obbligata a risarcire a chi di dovere i danni arrecati alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, rinnovi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto;

h) il proprietario del terreno, o chi per lui, è obbligato a non compiere alcun atto che possa costituire intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacolare il libero passaggio, diminuire o rendere più scomodo l'esercizio della servitù;

i) i tributi e gli altri oneri gravanti sugli immobili restano a carico della ditta proprietaria.

Art. 2 L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dell'immobile di cui al precedente art. 1, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ed emesso dall'Autorità Espropriante, dovrà essere notificato ai proprietari del fondo almeno sette giorni prima, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore dell'asservimento. Al momento della effettiva occupazione dell'immobile i funzionari regionali incaricati, ing. Ciro Rigiore, dott. Carmine Pepe, dott. Michele Di Napoli e dott. Nicola Franco, provvederanno a redigere il verbale di consistenza dei luoghi. Tale verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto di lui, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti né dell'Autorità Espropriante né del soggetto beneficiario dell'asservimento.

Art. 3 L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio all'avente diritto per l'asservimento dei terreni di cui all'art. 1, calcolata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 327/2001 come modificato, è indicata nell'allegato piano particellare descrittivo. Ai sensi delle vigenti norme, sono suscettibili di in-

dennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sul fondo asservito, rimossi e non ripristinati al termine dei lavori. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, saranno indennizzati ai sensi degli artt. 32-38 del citato D.P.R. 327/2001 come modificato, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla presa di possesso, dovranno comunicare all'Autorità Espropriante ed al soggetto proponente, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità, con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate, nei trenta giorni successivi, presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del beneficiario del procedimento ablativo. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario, nel caso non condivida la valutazione del presente decreto, può entro 30 giorni dalla presa di possesso, designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato dalla Regione Campania ed un terzo indicato dal Tribunale Civile, definisca l'indennità definitiva di asservimento.

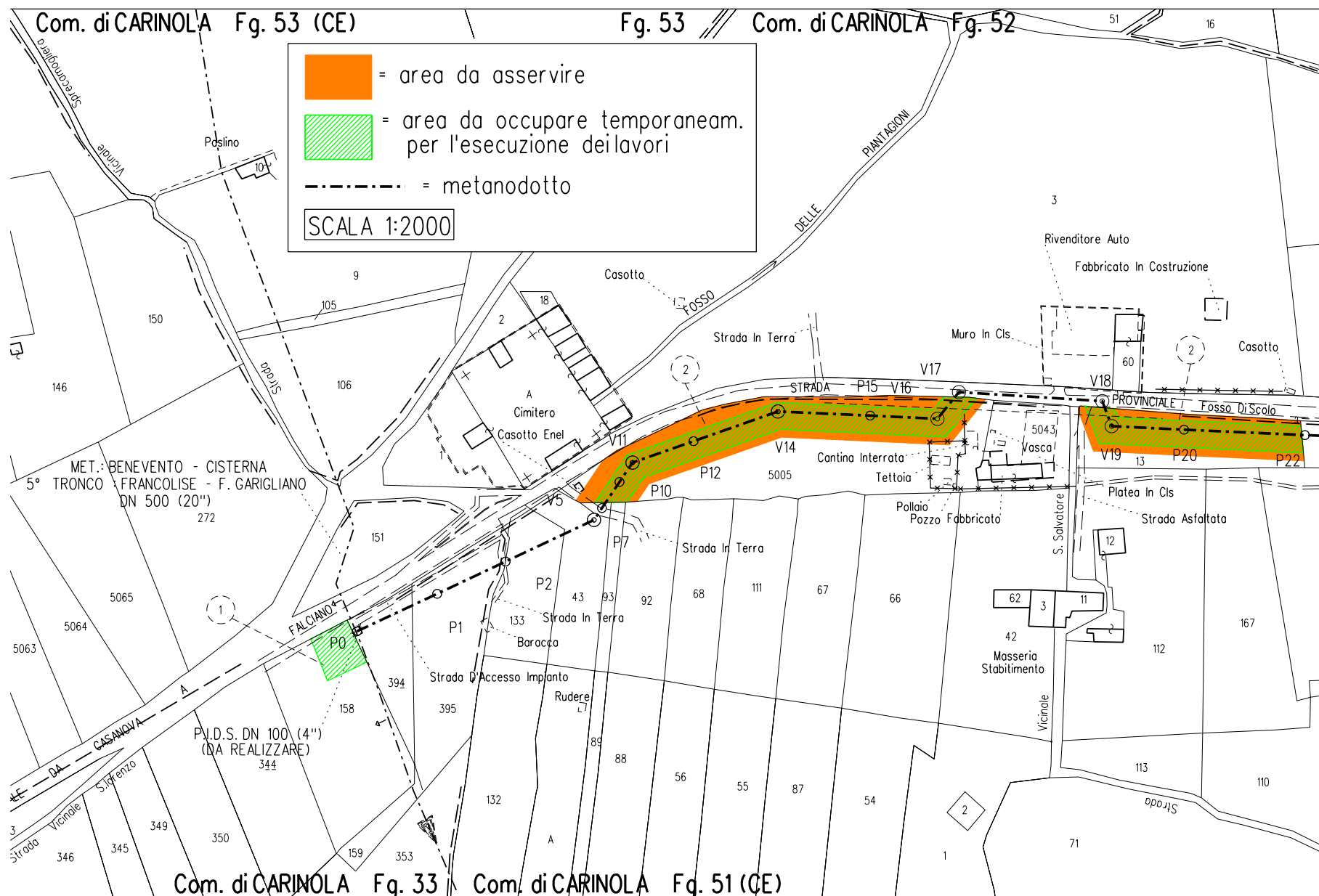
Qualora il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia e propone, comunque, opposizione alla stima, l'Autorità Espropriante chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri.

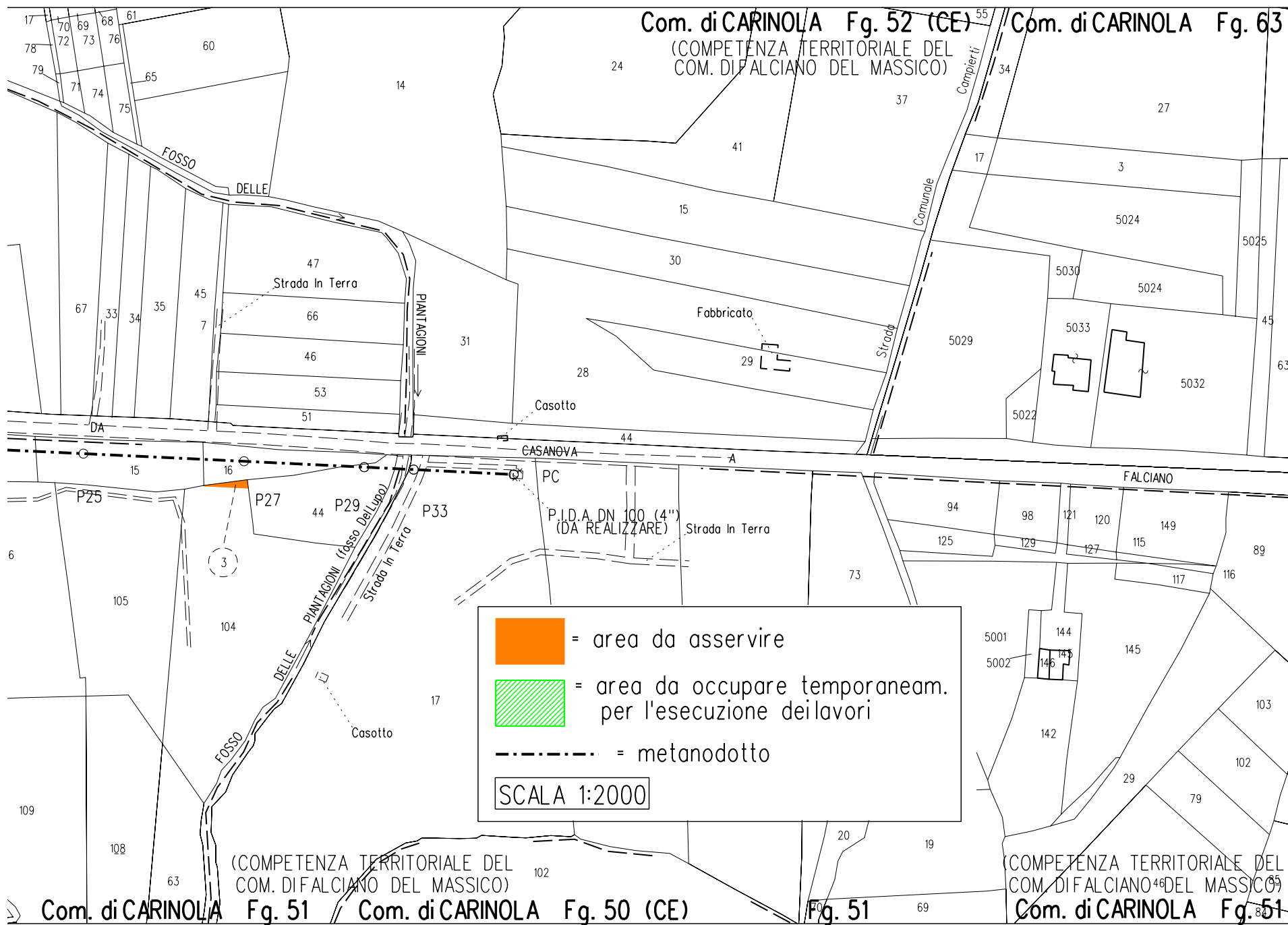
- Art. 4** L'indennità relativa all'occupazione temporanea dell'area durante l'esecuzione dei lavori è stata calcolata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001. L'interessato, nel caso non ne condivida la determinazione, entro trenta giorni dalla presa di possesso, potrà chiedere la stima alla Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del T.U.
- Art. 5** Il presente decreto, insieme all'avviso di cui all'art. 2, a cura e spese del soggetto proponente, sarà notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, almeno sette giorni prima della sua esecuzione.
- Art. 6** Il presente decreto sarà, altresì, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
- Art. 7** Avverso il presente decreto potrà essere opposto ricorso ordinario al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).
- Art. 8** Chiunque dovesse opporsi all'esecuzione del presente decreto, o ostacolarne l'attuazione, incorrerà nelle relative sanzioni di legge.
La Forza Pubblica, se richiesta, assicurerà la necessaria assistenza alle operazioni connesse alla sua esecuzione.
- Art. 9** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore alle Attività Produttive, nonché alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell'A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta”.

Dott. Luciano Califano

MET.: ALL.TO COMUNE FALCIANO DEL MASSICO E MONDRAGONE (CE) DN 100 (4") - 64 bar																
COMUNE DI CARINOLA																
N.D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI ED INDIRIZZO	DATI CATASTALI							CONFINI	SUPERFICIE DA ASSERVIRE mq.	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO OFFERTA A CORPO (Euro)	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI mq.	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA (Euro)	TOTALIE INDENNITA' OFFERTA (Euro)	NOTE	
		DITTA	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE									
							Ha	a								ca
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	TOMMASINO Antonio nato a Carinola il 20/08/1948, Residente in via Fondo Vigna n° 32 - 81030 - Carinola (CE).	TOMMASINO Antonio nato a Carinola il 20/08/1948, Proprietà 1000/1000.	33	158	uliveto	2°	00	40	43	mapp.159-394-395	0		395	20	20	
2	BERTONE Vincenzo nato a Carinola il 12/09/1939, Residente in C/da S. Lorenzo n° 21 - 81030 - Carinola (CE); RICCIARDONE Filomena nata a Carinola il 02/03/1942, Residente in C/da S. Lorenzo n°21 - 81030 - Carinola (CE).	BERTONE Vincenzo nato a Carinola il 12/09/1939, Proprietà per 1/2. RICCIARDONE Filomena nata a Carinola il 02/03/1942, Proprietà per 1/2.	51	5005	seminativo arborato	3°	00	72	78	mapp.111-67-66	3675	4.600,00	2110	163,00	4763,00	
				13	seminativo arborato	3°	00	14	65	mapp.5005-42-13	1465		1180			

3	COPPOLA Carmela nata a Carinaro il 19/10/1948, Residente in Vico Pallonetto n° 3 - 81030 - Carinola (CE); ZANNINI QUIRINI Bruno nato a Napoli il 07/11/1941, Residente in Vico Pallonetto n° 3 - 81030 - Carinola (CE).	COPPOLA Carmela nata a Carinaro il 19/10/1948, Proprietà per 1/2. ZANNINI QUIRINI Bruno nato a Napoli il 07/11/1941, Proprietà per 1/2.	51	104	uliveto	2°	00	60	70	mapp.44-105-15	35	21,00	0		21,00	
---	--	--	----	-----	---------	----	----	----	----	----------------	----	-------	---	--	-------	--





MET.: ALL.TO COMUNE FALCIANO DEL MASSICO E MONDRAGONE (CE) DN 100 (4") - 64 bar																
COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO																
N.D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI ED INDIRIZZO	D A T I C A T A S T A L I - COMUNE DI CARINOLA AL N.C.T.							CONFINI	SUPERFICIE DA ASSERVIRE mq.	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO OFFERTA A CORPO (Euro)	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI mq.	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA (Euro)	TOTALIE INDENNITA' OFFERTA (Euro)	NOTE	
		DITTA	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE									
							Ha	a								ca
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	SCIACCA Fabio nato a Gaeta (LT) il 08/05/1987, Residente in Via Castel Volturno n° 53 - 81034 - Mondragone (CE).	SCIACCA Fabio nato a Gaeta il 08/05/1987, Proprietà per 7/7.	51	17	uliveto	2°	2	09	56	mapp.44-104-131	940	1655,00	995	50,00	1705,00	La superficie di mq. 156 (facente parte di quella totale da asservire) sarà utilizzata per l'ubicazione di un P.I.D.A. (punto di intercettazione con discaggio di allacciamento) e relativa strada di accesso.

